Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 63.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato Pag. 1259

Corte suprema di cassazione: Annuncio di tre richieste di referendum popolare . . . . . . Pag. 1259

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. 760.
Modificazioni allo statuto dell'ente « Casa Oriani », in Casola Valsenio . . . . Pag. 1260

1980

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 20.
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano . . . . Pag. 1260

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 21.
Concessione alla regione Valle d'Aosta per l'anno 1979 di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto Pag. 1261

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 22.
Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia . . . Pag. 1261

LEGGE 14 febbraio 1980, n. 23.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626, concernente norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia . . . Pag. 1261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1979.
Costituzione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica . . . . Pag. 1262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980.
Nomina del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . . Pag. 1264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980.
Nomina del presidente dell'Istituto mobiliare italiano. Pag. 1264

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980.
Scioglimento del consiglio comunale di Altamura. Pag. 1265

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Carpino. Pag. 1265

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1979.

Proroga della durata dei lavori della commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia. Pag. 1266

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Tariffe dei compensi per l'effettuazione delle prove di varietà vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri. Pag. 1266

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Assegnazione alle regioni Puglia e Campania della somma complessiva di L. 889.988.750 quale anticipo del 5 % per il 1978 (secondo programma triennale), ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75 . . Pag. 1268

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana sud, in Frattamaggiore . Pag. 1268

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud, in Mercato San Severino. Pag. 1268

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam confezione S.r.l., con sede in Fermignano e stabilimento a Calcinelli . . . . Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel, in Potenza . . Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia . . . . . . Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ge.L.Con, in Misterbianco . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi, in Barletta Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Medi, in Campofelice di Roccella . Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte, in Napoli . . . . Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P., in Bari . . . . Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Approvazione della convenzione per l'incorporazione della rappresentanza generale per l'Italia in Roma della società Royale belge vie-accidents, in Bruxelles, nella Norditalia assicurazioni S.p.a., in Milano . . . . Pag. 1272

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Siaf - I Salone degli articoli funerari », in Genova . . . . Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con cedola variabile. Emissione 1° marzo 1979. Prima tranche di lire 1.500 miliardi. Cedola n. 3 pagabile il 1° settembre 1980. Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Nomina del presidente del Credito industriale sardo. Pag. 1274

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 1275

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Madonna della Mercede » di Medesano . . . . Pag. 1276

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Aemilia » di Medesano . . . . Pag. 1276

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, delle acque minerali « S. Benedetto », « Guizza » e « Augina » di Scorzè, in contenitori a base di cloruro di polivinile. Pag. 1276

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, delle acque minerali « Acquachiara » e « Dolomiti » di Valli del Pasubio, in contenitori a base di cloruro di polivinile. Pag. 1276

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale « San Martino » di Codrongianos, in contenitori di cartone politenato . . . . Pag. 1276

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale « S. Giorgio » di Siliqua, in contenitori a base di cloruro di polivinile . . . . Pag. 1276

Revoca di registrazione di presidio sanitario Pag. 1276

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari. Pag. 1276

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 17 gennaio 1980. Approvazione degli indirizzi programmatici ed operativi contenuti nella revisione e nell'accertamento dei programmi di intervento dell'IRI e dell'ENI riguardanti le società ex Egam . . Pag. 1276

Deliberazione 17 gennaio 1980. Approvazione del programma 1979 del Cetena S.p.a. . . . . Pag. 1277

Regione Lombardia:

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di S. Martino del Lago e Paderno d'Adda . . . Pag. 1277

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Vimodrone, Como e Voghera . . . . Pag. 1277

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali. Pag. 1278

Ospedale civile « S. Michele Arcangelo » di Monte S. Angelo: Concorso ad un posto di primario di radiologia. Pag. 1278

Ospedale « S. Giuseppe » di Millesimo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 1278

Spedali riuniti di Livorno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1278

Ospedale « G.F. Ingrassia » di Palermo: Concorso ad un posto di assistente di pneumotisiologia . . . Pag. 1278

Ospedale civile « T. Masselli - Mascia » di S. Severo: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia . . Pag. 1278

Ospedale « T. Evoli » di Melito Porto Salvo: Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia Pag. 1278

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. **48.**

Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps . . . . Pag. 1279

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. **49.**

Modifica degli articoli 78 e 87 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sulla composizione della commissione disciplinare . . . . Pag. 1280

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. **1.**

Norme sull'associazione dei comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali . . . . Pag. 1281

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. **62.**

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, concernente il trattamento economico di missione del personale dell'amministrazione regionale . . Pag. 1288

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 45 DEL 15 FEBBRAIO 1980:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. **761.**

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1980, sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. dott. Bruno Corti, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, in sostituzione dell'on. Alberto Ciampaglia, dimissionario.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica di pari data, sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. dott. Alberto Bemporad, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, in sostituzione dell'on. dott. prof. Carlo Vizzini, dimissionario.

(1577)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge con legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1578)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo (Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1579)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che siano abrogati gli articoli 1, comma secondo, limitatamente alle parole: "delle Forze armate dello Stato e ", alle parole: " concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari ", nonché alle parole: " concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica"; 2; 4 comma primo limitatamente alle parole: " è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed ", nonché alle parole: " di concerto col Ministro per la difesa ", comma secondo limitatamente alle parole: " Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza ", e comma terzo limitatamente alle parole: " Assume la carica di comandante in seconda il generale di divisione più anziano della guardia di finanza "; 5,

comma primo limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7", e comma secondo (Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento collo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente); 7; 8 comma primo limitatamente alle parole: "o di altre Forze armate"; 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza)? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1580)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **760.**

Modificazioni allo statuto dell'ente « Casa Oriani », in Casola Valsenio.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3 e 8 dello statuto dell'ente « Casa Oriani », in Casola Valsenio (Ravenna), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, n. 1209.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1980
Registro n. 2 *Beni culturali, foglio n.* 128

LEGGE 11 febbraio 1980, n. **20.**

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, stabilito in lire 120 milioni dalla legge 29 aprile 1976, n. 354, è elevato a lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978, a lire 600 milioni per l'anno finanziario 1979 e a lire 700 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;

f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;

g) un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;

h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;

i) il rettore dell'Università statale di Milano e il rettore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisce nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;

l) un rappresentante del personale, designato dal personale del Museo;

m) un rappresentante della regione Lombardia ».

Art. 3.

All'onere di lire 860 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1978-1979, si provvede: per lire 760 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo utilizzando, quanto a lire 380 milioni, l'apposito accantonamento e, quanto ad ulteriori lire 380 milioni, l'accantonamento « estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica, dell'Accademia di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica »; per lire 100 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 1204 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1979; all'onere di lire 580 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 21.

Concessione alla regione Valle d'Aosta per l'anno 1979 di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1979, un contributo speciale di lire 20 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'attuazione di un piano di intervento per la tutela del patrimonio culturale nonché per l'esecuzione di opere per la difesa idrogeologica del suolo.

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 22.

Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue:

« Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro della difesa.

L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

E' segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 14 febbraio 1980, n. 23.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626, concernente norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626, concernente norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia, con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 3, *sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 3-*bis.* — Le modalità di raccolta, valutazione e classificazione, la natura e l'entità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, l'accesso ad essi e l'uso, la tutela dei singoli nonché i controlli complessivi saranno regolati per legge.

Art. 3-*ter* - (*Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia*). — Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in situazioni di particolare necessità, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri interessati, sale operative comuni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1979.

Costituzione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1° giugno 1979-31 maggio 1982, la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica è costituita come segue:

Anelli prof. dott. Carlo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

Napolitano dott. Mario, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Liistro dott. Antonio, magistrato di corte d'appello;

Gizzi dott. Ercole, dirigente generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;

Falcone dott. Giuseppe, direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Mataloni avv. Giacomo, avvocato dello Stato;

Chianese dott. Vincenzo, direttore aggiunto di divisione della Ragioneria generale dello Stato;

Cardellicchio dott. Goffredo, direttore della divisione ES/2 dell'edilizia popolare ed economica;

Varano dott. Domenico, dirigente superiore delle ferrovie dello Stato, rappresentante del Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 4 luglio 1945, n. 417;

Cusani dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di cassazione, esperto;

D'Arienzo dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte di cassazione a.r., esperto;

Bologna dott. Italo, consigliere della Corte suprema di cassazione, esperto;

Carnevale dott. Corrado, magistrato della Corte di cassazione, esperto;

Mancuso dott. Filippo, magistrato della Corte di cassazione, esperto:

Striani dott. Daniele, magistrato di Cassazione a.r., esperto;

Paleologo dott. Giovanni, presidente di sezione del Consiglio di Stato, esperto;

Zingale dott. Salvatore, presidente di sezione del Consiglio di Stato, esperto;

Caianello dott. Vincenzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, esperto;

De Lise dott. Pasquale, consigliere di Stato, esperto;

Torregrossa dott. Giovanni, consigliere di Stato, esperto;

Acconcia dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti, esperto;

Torre dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti, esperto;

Ciardulli dott. Enzo, sostituto avvocato generale dello Stato, esperto;

Consoli dott. Giuseppe, magistrato di corte d'appello, esperto;

Ferri dott. Nicola, magistrato di corte d'appello, esperto;

Palamara dott. Rocco, magistrato di corte d'appello, esperto;

Rende dott. Francesco, presidente del tribunale di Messina, esperto;

Bavetta prof. dott. Giuseppe, docente dell'Università di Palermo;

Spagnuolo Vigorita prof. Vincenzo, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Napoli;

Barile dott. Emilio, dirigente generale, esperto;

Leotta dott. Gaetano Giuseppe, dirigente generale, esperto;

Martuscelli dottore Michele, dirigente generale, esperto;

Martorelli dott. Renato, dirigente generale, esperto;

Turetta dott. Aezio, dirigente generale, esperto;

Occhiuzzi dottore Giuseppe, dirigente generale, esperto;

Schettini avv. Walter, esperto;

Zaccagnini prof. Mario, esperto;

Palmonella dott. ing. Giulio, esperto;

Di Lauro dott. Mario, dirigente superiore di ragioneria, esperto;

Goretti dott. ing. Mario, primo dirigente tecnico del Ministero dei lavori pubblici;

Guasco dott. ing. Luciano, ingegnere capo del genio civile, esperto;

Giordano dott. Giuseppe, dirigente superiore del Ministero del tesoro, esperto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 129 del testo unico succitato, la commissione centrale di vigilanza è divisa in due sezioni, costituite come segue:

Prima sezione (decisione di controversie attinenti alla prenotazione ed assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio o aspirante socio, decisioni di controversie tra socio e socio e tra socio e cooperativa, contravvenzioni alle norme vigenti, decisioni di controversie all'assegnazione di alloggi con patto di futura vendita costruiti dagli istituti per le case popolari ed enti vari col contributo dello Stato, pareri su questioni varie, ecc.):

Anelli prof. dott. Carlo, presidente;

Napolitano dott. Mario;

Liistro dott. Antonio;

Gizzi dott. Ercole;

Falcone dott. Giuseppe;
Mataloni avv. Giacomo;
Chianese dott. Vincenzo;
Cardellicchio dott. Goffredo;
Varano dott. Domenico;
Cusani dott. Giovanni;
D'Arienzo dott. Tommaso;
Bologna dott. Italo;
Carnevale dott. Corrado;
Mancuso dott. Filippo;
Striani dott. Daniele;
Paleologo dott. Giovanni;
Zingale dott. Salvatore;
Caianello dott. Vincenzo;
De Lise dott. Pasquale;
Torregrossa dott. Giovanni;
Acconcia dott. Antonio;
Torre dott. Vincenzo;
Ciardulli dott. Enzo;
Consoli dott. Giuseppe;
Ferri dott. Nicola;
Palamara dott. Rocco;
Rende dott. Francesco;
Bavetta prof. dott. Giuseppe;
Spagnuolo Vigorita prof. Vincenzo;
Barile dott. Emilio;
Leotta dott. Gaetano Giuseppe;
Martuscelli dott. Michele;
Martorelli dott. Renato
Turetta dott. Aezio;
Occhiuzzi dott. Giuseppe;
Schettini avv. Walter;
Zaccagnini prof. Mario;
Palmonella dott. ing. Giulio;
Di Lauro dott. Mario;
Goretti dott. ing. Mario;
Guasco dott. ing. Luciano;
Giordano dott. Giuseppe.

Seconda sezione (pareri su atti definitivi di appalto, contratti principali e suppletivi, capitolati; su proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni sociali; pareri su compensi per la redazione dei progetti e per la redazione e contabilizzazione dei lavori; pareri su ricorsi avverso il collaudo e la ripartizione delle spese occorse per la costruzione delle cooperative edilizie e pareri vari in materia tecnica):

Anelli prof. dott. Carlo, presidente;
Napolitano dott. Mario;
Gizzi dott. Ercole;
Falcone dott. Giuseppe;
Mataloni avv. Giacomo;
Chianese dott. Vincenzo;
Cardellicchio dott. Goffredo;
Varano dott. Domenico;
Bologna dott. Italo;
Carnevale dott. Corrado;
Striani dott. Daniele;
Paleologo dott. Giovanni;
Torre dott. Vincenzo;
Palamara dott. Rocco;
Leotta dott. Gaetano Giuseppe;
Martuscelli dott. Michele;
Martorelli dott. Renato;
Occhiuzzi dott. Giuseppe;
Schettini avv. Walter.
Palmonella dott. ing. Giulio;
Goretti dott. ing. Mario;
Guasco dott. ing. Luciano;
Giordano dott. Giuseppe.

E' data facoltà al presidente di sottoporre gli affari di maggior rilievo all'esame della commissione plenaria per il parere.

Art. 3.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, primo comma, del sopracitato testo unico, la commissione è composta come segue:

Presidente:

Anelli prof. dott. Carlo.

Membri effettivi:

Napolitano dott. Mario;
Mataloni avv. Giacomo;
Carnevale dott. Corrado;
De Lise dott. Pasquale;
Ferri dott. Nicola;
Spagnuolo Vigorita prof. Vincenzo.

Membri supplenti:

Consoli dott. Giuseppe;
Cardellicchio dott. Goffredo.

Art. 4.

La commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica in sede plenaria di cui al terzo comma del citato art. 239 è composta come segue:

Presidente:

Anelli prof. dott. Carlo.

Membri effettivi:

Napolitano dott. Mario;
Mataloni avv. Giacomo;
Carnevale dott. Corrado;
Paleologo dott. Giovanni;
Caianello dott. Vincenzo;
De Lise dott. Pasquale;
Torregrossa dott. Giovanni;
Ciardulli dott. Enzo;
Ferri dott. Nicola;
Spagnuolo Vigorita prof. Vincenzo.

Membri supplenti:

Consoli dott. Giuseppe;

Palamara dott. Rocco;

Varano dott. Domenico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1979

PERTINI

COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1980
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 124

(1267)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980.

Nomina del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, concernente la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto l'art. 19 e l'art. 24 dei vigenti statuti, rispettivamente, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1976, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il dott. Franco Piga è stato confermato presidente degli istituti sopra citati:

Considerato che il predetto dott. Piga è scaduto dalla carica;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Decreta:

Il dott. Antonino Occhiuto è nominato presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Il predetto durerà in carica quattro anni, decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1980
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 302

(1514)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980.

Nomina del presidente dell'Istituto mobiliare italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, relativo alla costituzione dell'Istituto mobiliare italiano - I.M.I., ente di diritto pubblico, con sede in Roma, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, recante composizione e attribuzioni dell'Istituto mobiliare italiano ed esercizio del credito navale;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) relativo alle modalità di nomina del presidente;

Visto il decreto in data 20 marzo 1975, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale l'ing. Giorgio Cappon è stato nominato presidente dell'Istituto sopra citato;

Considerato che il predetto ing. Cappon ha presentato le dimissioni dalla carica sopraddetta;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Decreta:

Il prof. Piero Schlesinger è nominato presidente dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1980
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 310

(1515)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Altamura.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Altamura (Bari), sorto dalle elezioni del 15 giugno 1975, si è prodotta da alcuni mesi una profonda crisi a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dall'intera giunta, di cui il consiglio comunale ha preso atto nelle sedute del 14 e 24 settembre 1979.

Varie sedute all'uopo tenute nei giorni 12 e 22 ottobre e 5, 14 e 23 novembre, queste ultime due disposte dal prefetto, sono risultate infruttuose.

Il prefetto, allora, allo scopo di richiamare l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivante dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con provvedimento n. 6363/13.2/Gab. del 24 novembre u.s., ha disposto una duplice convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 3 e 5 dicembre 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose sarebbe stato promosso lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Neppure tale estremo tentativo sortiva, però, gli effetti voluti in quanto entrambe le sedute andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915 n. 148, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Altamura, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altamura ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Wladimiro Borino.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Altamura (Bari) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altamura (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Wladimiro Borino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

ROGNONI

(1269)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Carpino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carpino (Foggia), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero la deliberazione del 28 aprile 1979, con cui quel consiglio comunale deliberava il predetto documento contabile, veniva rinviata a tale civico consesso, dall'organo regionale di controllo con la richiesta di fornire taluni chiarimenti.

Non avendo quell'amministrazione comunale ottemperato al predetto invito, l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 15 ottobre 1979, notificato a tutti i consiglieri, diffidava quel civico consesso a definire l'approvazione del bilancio di previsione del 1979 entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, con l'espressa avvertenza, che, in caso contrario, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La seduta, all'uopo indetta per il 10 novembre 1979, andava deserta per mancanza del numero legale.

Allora il Co.Re.Co., con atto del 17 novembre 1979, annullava, per illegittimità, la dianzi citata deliberazione del 28 aprile 1979 con la quale quel civico consesso aveva approvato il predetto documento contabile.

Conseguentemente, la medesima sezione di controllo, con provvedimento del 17 novembre 1979, nominava un commissario *ad acta* che, il 26 novembre 1979 deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Carpino (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella personale del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carpino (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza:

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carpino (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

ROGNONI

(1268)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1979.

Proroga della durata dei lavori della commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1977, con il quale è stata costituita la commissione speciale per lo studio dei problemi interessanti la minoranza di lingua slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, nonché i decreti 15 dicembre 1978 e 30 giugno 1979 con i quali è stata prorogata rispettivamente al 30 giugno 1979 e al 31 dicembre 1979 la durata della commissione stessa;

Ritenuta la necessità di procedere alla ulteriore proroga dei termini stabiliti dall'art. 1 del decreto 30 giugno 1979 per l'attività della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per lo svolgimento dell'attività della commissione indicata nelle premesse è stabilito al 30 giugno 1980.

Art. 2.

I membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione hanno diritto a fruire del trattamento di missione ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e a tali effetti sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.

Art. 3.

Ai componenti della commissione che ne abbiano diritto saranno corrisposti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sul cap. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1980.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 143

(1441)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Tariffe dei compensi per l'effettuazione delle prove di varietà vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera, ed, in particolare, l'articolo 41 con il quale venne disposto che le tariffe dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri — Istituto sottoposto alla vigilanza e tutela di questo Ministero — per gli adempimenti necessari ai fini dell'iscrizione delle varietà, sono stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 1096/1971, ed, in particolare, l'art. 2, ultimo comma, con il quale è stato esteso alle sementi per le colture erbacee ortive i compensi di cui al menzionato art. 41 stessa legge numero 1096/1971 ai fini dell'iscrizione delle varietà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, che ha soppresso (art. 1) il menzionato Istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri devolvendo a questa amministrazione (articolo 2) il proseguimento dei compiti istituzionali già svolti dal suddetto Istituto;

Ritenuto che, pur in presenza della soppressione del citato istituto dei registri, resta vincolante — a norma dell'art. 41/l. n. 1096 e 2/l. n. 195 — l'obbligo dei costitutori di nuove varietà vegetali di corrispondere i compensi, nello misura stabilita con le modalità di cui allo stesso art. 41, ai fini dell'iscrizione di dette varietà nei registri, salvo, beninteso, l'acquisizione di detti compensi da parte dell'erario dello Stato;

Visto il parere n. 63 con il quale la seconda sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura, nell'adunanza del 28 luglio 1978, si è espressa favorevolmente in merito alle proposte a suo tempo formulate, anteriormente alla soppressione, dall'Istituto dei registri, a valere dalla campagna 1978-79;

Ritenuto che dette proposte sono fatte proprie da questa amministrazione per l'attività da svolgere in proseguimento dei compiti già affidati al soppresso istituto dei registri sempre a decorrere dalla campagna 1979-80;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dell'art. 2, ultimo comma, della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, le tariffe dei compensi, di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, compensi che saranno dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali di specie agraria ed ortiva ai fini dell'iscrizione di dette nuove varietà dei registri nazionali delle varietà, a decorrere dalla campagna 1979-80.

Art. 2.

I costitutori di nuove varietà provvederanno ad effettuare i versamenti nelle misure fissate dalle predette tariffe a mezzo tesorerie provinciali con imputazione al capo XVII - cap. 3590 - Entrate eventuali diverse del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dandone comunicazione con lettera raccomandata al Ministero medesimo - Direzione generale produzione agricola - Divisione II M.P, unitamente all'originale della ricevuta di versamento.

Il presente decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1979
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 90

TABELLE DEI COMPENSI DOVUTI PER L'ISCRIZIONE DELLE VARIETA' AI REGISTRI
(Art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096)

SPECIE	Analisi, esami determinazioni e spese generali	Costo totale (*) prova di omogeneità, stabilità e differenziabilità	Costo totale prova agronomica (*)	Totale	Campi di prova anni previsti	
					Descrit.	Agron.
Grano	158.000	510.000	680.000	1.348.000	3	5
Orzo	167.000	510.000	680.000	1.357.000	3	5
Avena	158.000	390.000	520.000	1.068.000	3	5
Segale	161.500	390.000	520.000	1.071.500	3	5
Mais	116.500	720.000	740.000	1.576.500	3	5
Riso	155.500	592.000	472.000	1.219.500	2	2
Bietola da zucchero	164.500	996.000	798.000	1.958.000	3	3
Bietola da foraggio	164.500	756.000	606.000	1.526.500	3	3
Patata	100.000	720.000	576.000	1.396.000	3	3
Graminacee for.	161.500	648.000	520.000	1.329.500	2	2
Leguminose a 3 o più tagli	116.500	648.000	520.000	1.284.500	2	2
Leguminose a 1 o 2 tagli	116.500	408.000	328.000	852.500	2	2
Oleaginose	116.500	432.000	344.000	892.500	2	2
Ortive da granella	116.500	512.000	—	628.500	2	—
Ortive da org. sotterraneo	116.500	424.000	—	540.500	2	—
Ortive da frutto carnoso	116.500	688.000	—	804.500	2	—
Ortive da foglia	116.500	540.000	—	656.500	2	—

(*) Le cifre riportate possono subire variazioni in + o in — a seconda del numero dei campi prova che la commissione sementi deciderà di effettuare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(1006)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Assegnazione alle regioni Puglia e Campania della somma complessiva di L. 889.988.750 quale anticipo del 5 % per il 1978 (secondo programma triennale), ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario di intervento;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, di variazione al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visti i propri decreti in data 12 settembre 1979 e 28 agosto 1979, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, registrati alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979, registro n. 2 Bilancio, fogli n. 37 e n. 38, con i quali sono stati attribuiti i fondi di edilizia scolastica relativamente al secondo programma triennale 1978-80 alle regioni Puglia e Campania;

Considerato che occorre erogare alle predette regioni l'anticipo del 5% sulla disponibilità annuale relativa al 1978, secondo programma, nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

La somma complessiva di L. 889.988.750, corrispondente all'anticipo del 5% relativamente al 1978, secondo programma triennale è erogato alle regioni Puglia e Campania come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Puglia	422.464.800
Campania	467.523.950
	889.988.750

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 22

(814)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana sud, in Frattamaggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Licana sud di Frattamaggiore (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana sud di Frattamaggiore (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennaio 1979 al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud, in Mercato San Severino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cometa sud di Mercato San Severino (Salerno);

Visti i decreti miniseriatli 16 gennaio 1979, 2 agosto 1979, 3 agosto 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud di Mercato San Severino (Salerno), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam confezione S.r.l., con sede in Fermignano e stabilimento a Calcinelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sigam confezione S.r.l., con sede in Fermignano (Pesaro) e sabilimento a Calcinelli (Pesaro);

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 maggio 1979 al 4 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam confezione S.r.l., con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento a Calcinelli (Pesaro), è prolungata al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1323)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1979, 26 aprile 1979, 26 settembre 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dodici Geri di Pistoia;

Visti i decreti ministeriali 15 aprile 1978; 31 agosto 1978; 28 novembre 1978; 2 gennaio 1979; 7 aprile 1979; 25 giugno 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri di Pistoia è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1329)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ge.L.Con, in Misterbianco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale S.r.l. Ge.L.Con di Misterbianco (Catania);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ge.L.Con di Misterbianco (Catania) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova vinicola Picardi, in Barletta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Nuova vinicola Picardi di Barletta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Vinicola Picardi di Barletta è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra del 1° ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1978, 5 settembre 1978, 4 novembre 1978, 5 febbraio 1979, 31 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoc-

cupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione da attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Medi, in Campofelice di Roccella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo) già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo) già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1328)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.r.l. Visconti Mollica - Manifattura ceramiche di Capodimonte - Napoli;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979 e 22 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte - Napoli è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1327)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P., in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.V.A.P. di Bari;

Visti i decreti ministeriali 19 settembre 1979, 20 settembre 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Approvazione della convenzione per l'incorporazione della rappresentanza generale per l'Italia in Roma della società Royale belge vie-accidents, in Bruxelles, nella Norditalia assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1964, con il quale la Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, con sede in Bruxelles, e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni in vari rami;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1963, 24 ottobre 1966 e 15 dicembre 1979, con i quali la Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni in vari rami;

Considerato che la Norditalia assicurazioni dispone dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami esercitati dalla Royale belge;

Vista la convenzione in data 2 marzo 1979 stipulata tra la Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances e la Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con la quale sono state stabilite le condizioni per la concentrazione dell'intero complesso aziendale relativo ai rami danni, ivi compreso il portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, con sede in Bruxelles, nella Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la delibera in data 30 maggio 1979 del consiglio di amministrazione della Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, con la quale, in esecuzione della predetta convenzione, è stato deciso il conferimento alla Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., del suddetto complesso aziendale a decorrere dal 1° gennaio 1979 sulla base della situazione economica e patrimoniale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1978;

Vista la delibera in data 7 marzo 1979 dell'assemblea straordinaria dei soci della Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con la quale è stato aumentato il capitale sociale dell'impresa da lire 4 miliardi a lire 6 miliardi;

Visti la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in data 25 giugno 1979, che ha approvato l'acquisizione del complesso aziendale relativo ai rami danni della rappresentanza generale per l'Italia della Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, e l'aumento di L. 50.000.000 del capitale sociale mediante l'emissione di n. 200.000 azioni da attribuirsi tutte, quale corrispettivo, direttamente alla Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, con sede in Bruxelles;

Vista la delibera in data 30 maggio 1979, con la quale il consiglio di amministrazione della Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, con sede in Bruxelles, ha conferito alla Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., la propria rappresentanza generale in Italia;

Vista la convenzione finale in data 20 novembre 1979, con la quale la Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, e la Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., congiuntamente confermano la convenzione del 2 marzo 1979 e le rispettive delibere del 30 maggio 1979 e del 25 giugno 1979;

Considerato che la competente autorità di vigilanza dello Stato belga, interessata al trasferimento, ha espresso parere favorevole all'operazione di cui trattasi con nota del 21 giugno 1979;

Ritenuto che la già citata convenzione stabilisce adeguatamente termini e modalità del trasferimento di portafoglio regolando il passaggio tra le parti dei diritti ed oneri relativi, in particolare per quanto attiene alle riserve premi e sinistri;

Vista la richiesta presentata in data 11 luglio 1979 dalle citate società;

Vista la lettera del 21 gennaio 1980, con la quale la società ha comunicato di aver proceduto ad una rivalutazione delle proprie riserve sinistri RC-Auto, di provvedere alla copertura integrale dell'incremento delle riserve sinistri al 31 dicembre 1979 nonché di procedere all'elevazione del capitale sociale a lire 12 miliardi attraverso l'aumento di lire 6 miliardi interamente a pagamento con versamento totale entro il 31 dicembre 1980;

Considerato che nel trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le prescritte condizioni e garanzie previste nella legge 10 giugno 1978, n. 295;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata in data 20 novembre 1979 fra la Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, con sede in Bruxelles, e la Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, per la disciplina delle modalità relative al trasferimento volontario, dalla prima alla seconda, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, dell'intero portafoglio relativo ai rami danni della propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma.

Sono approvate altresì le deliberazioni adottate dalla Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, con sede in Bruxelles, e dalla Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, rispettivamente in data 30 maggio 1979 e 25 giugno 1979.

Art. 2.

Si intendono decadute le autorizzazioni già concesse alla Royale belge vie-accidents - Societé anonyme d'assurances, con sede in Bruxelles e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, per l'esercizio nel territorio della Repubblica italiana dell'attività assicurativa nei rami danni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto-legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, con il quale l'istituto sopra citato ha assunto la denominazione di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'istituto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Visto il decreto in data 26 giugno 1976, con il quale sono stati nominati due sindaci effettivi ed uno supplente dell'istituto in parola di competenza ministeriale;

Considerato che i predetti sindaci sono scaduti dalla carica, per compiuto periodo di nomina;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati componenti il collegio sindacale del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia i seguenti signori:

Misuraca dott. Pasquale, sindaco effettivo con funzioni di presidente;

Soldano dott. Gaetano, sindaco effettivo;

Vitale dott. Salvatore, sindaco supplente.

I predetti dureranno in carica tre esercizi in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(1519)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Siaf - I Salone degli articoli funerari », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Siaf - I Salone degli articoli funerari », che avrà luogo a Genova dal 1° al 3 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(1444)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con cedola variabile. Emissione 1° marzo 1979. Prima tranche di lire 1.500 miliardi. Cedola n. 3 pagabile il 1° settembre 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 706794/66-AP-1, in data 15 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 219, emanato in attuazione della cennata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1979, rimborsabili il 1° marzo 1981, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati speciali di credito emessi con il decreto stesso, è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento;

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo e nei mesi di maggio, giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Visto il ripetuto art. 2 del cennato decreto ministeriale n. 706794/66-AP-1, in data 15 febbraio 1979, con cui è stato determinato nella misura del 6,15 % il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° settembre 1979 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° settembre 1980 (terza cedola);

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 del più volte citato decreto ministeriale del 15 febbraio 1979, è pari al 6,8020 per cento semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è superiore a quello minimo del 6,15 % stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° settembre 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,80 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 706794/66-AP-1 in data 15 febbraio 1979, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1979, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 6,80 %, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° settembre 1980.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola ammonta, pertanto, a L. 102.000.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(1518)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Nomina del presidente del Credito industriale sardo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente tra l'altro, l'istituzione del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto l'art. 19 del vigente statuto del Credito industriale sardo, relativo alle modalità di nomina del presidente;

Visto il decreto in data 2 aprile 1973, con il quale il dott. Efisio Corrias è stato nominato presidente dell'istituto sopra citato;

Considerato che il predetto dott. Corrias, è scaduto dalla carica, per compiuto periodo di nomina;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, ai sensi della suddetta legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Decreta:

Il dott. Paolo Savona è nominato presidente del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari.

Il predetto durerà in carico quattro anni, in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(1517)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 121/80 del Consiglio, del 21 gennaio 1980, che proroga il regolamento (CEE) n. 2862/77 concernente i prelievi applicabili alle importazioni di alcuni bovini adulti e delle loro carni in provenienza dalla Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 122/80 della commissione, del 22 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 123/80 della commissione, del 22 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 124/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito di giacche e giacchette, tessute, per uomo e per ragazzo, originarie dell'India.

Regolamento (CEE) n. 125/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux, di abiti interi tessuti e a maglia, originari della Malaysia.

Regolamento (CEE) n. 126/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito e in Irlanda di alcuni prodotti tessili, originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 127/80 della commissione, del 21 gennaio 1980, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 128/80 della commissione, del 21 gennaio 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 129/80 della commissione, del 21 gennaio 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 130/80 della commissione, del 22 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 131/80 della commissione, del 22 gennaio 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di latte scremato in polvere.

Pubblicati nel n. L 17 *del* 23 *gennaio* 1980.

(17/C)

Regolamento (CEE) n. 132/80 della commissione, del 23 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 133/80 della commissione, del 23 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 134/80 della commissione, del 23 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 135/80 della commissione, del 23 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 136/80 della commissione, del 23 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'importazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 137/80 della commissione, del 9 gennaio 1980, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 223/77 che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 138/80 della commissione, del 23 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 139/80 della commissione, del 23 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 18 *del* 24 *gennaio* 1980.

(18/C)

Regolamento (CEE) n. 140/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 141/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 142/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 143/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 144/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 145/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 146/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 147/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 148/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 149/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1527/73 e del regolamento (CEE) n. 2043/75 per quanto concerne la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nei settori del pollame e delle uova.

Regolamento (CEE) n. 150/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 151/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 152/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 153/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 154/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 155/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 156/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 157/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 158/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 19 *del* 25 *gennaio* 1980.

(19/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Madonna della Mercede » di Medesano

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2002, la S.r.l. S.A.M.I.R., in Ramiola di Medesano (Parma), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Madonna della Mercede », di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1691.

(1150)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Aemilia » di Medesano

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2001, la S.r.l. S.A.M.I.R. Acque minerali Ramiola, in Ramiola di Medesano (Parma), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale « Aemilia » di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1702.

Al decreto è allegato un esemplare della nuova etichetta.

(1151)

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, delle acque minerali « S. Benedetto », « Guizza » e « Augina » di Scorzè, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2010, la S.p.a. Acqua minerale San Benedetto, in Scorzè (Venezia), è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1980, alla vendita delle acque minerali « San Benedetto » « Guizza » e « Augina » di cui rispettivamente ai decreti ministeriali 11 dicembre 1978, n. 1782, 11 dicembre 1978, n. 1781 e 28 dicembre 1978, n. 1826, in contenitori a base di cloruro di polivinile Solvic Benvic Peb/615, della capacità di 1500 ml.

(1152)

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, delle acque minerali « Acquachiara » e « Dolomiti » di Valli del Pasubio, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2008, la S.p.a. Norda, in Milano, è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, delle acque minerali naturali « Acquachiara » e « Dolomiti », di cui rispettivamente ai decreti ministeriali 22 giugno 1979, n. 1942 e n. 1943, in contenitori a base di cloruro di polivinile Dorlyl Fc 33, della capacità di 1500 ml.

(1153)

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale « San Martino » di Codrongianos, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2005, la Azienda provinciale acqua minerale di San Martino, in Codrongianos (Sassari), è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale naturale « San Martino » di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1694, in contenitori di cartone politenato Tetrabrik-Tetrapak della capacità di un litro.

(1154)

Autorizzazione alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale « S. Giorgio » di Siliqua, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 2007, la S.p.a. Sarda acque minerali, in Cagliari, è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1980, alla vendita dell'acqua minerale naturale « S. Giorgio » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1923, in contenitori a base di cloruro di polivinile Solvic Benvic Peb/615, della capacità di 1500 ml.

(1155)

Revoca di registrazione di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio sanitario sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso presidio indicata, in seguito a rinuncia della medesima:

Decreto ministeriale 7 gennaio 1980:

Uvasan (registrato con decreto ministeriale 4 settembre 1974 al n. 1528): Ravit S.p.a., in Torino.

(1069)

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

Decreti ministeriali 7 gennaio 1980:

Acacide L 25: Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna);

Granovit 50: Rumianca S.p.a., in Torino.

(1070)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 17 gennaio 1980. Approvazione degli indirizzi programmatici ed operativi contenuti nella revisione e nell'accertamento dei programmi di intervento dell'IRI e dell'ENI riguardanti le società ex Egam.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Viste le disposizioni del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, riguardanti lo scioglimento dell'Egam e i provvedimenti per il trasferimento delle relative società all'IRI e all'ENI;

Vista la propria delibera del 1° dicembre 1977, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 3 della legge sopraindicata, i programmi dell'IRI e dell'ENI diretti al riordinamento delle società già inquadrate nel gruppo Egam;

Visto l'art. 2 della legge 15 giugno 1978, n. 279, che demanda al CIPI il compito di provvedere, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali alla revisione ed all'aggiornamento dei programmi dell'IRI e dell'ENI attinenti alle società ex Egam;

Viste le proposte presentate dal Ministro delle partecipazioni statali in ordine ai predetti programmi dell'IRI e dell'ENI e la nota aggiuntiva trasmessa dallo stesso Ministro riguardante il programma operativo della Samim;

Acquisiti i pareri della commissione consultiva interregionale nella seduta del 12 dicembre 1979 e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, presenti in seno al CNEL, sui suddetti programmi;

Tenuto conto dei programmi finalizzati per la siderurgia e la meccanica strumentale approvati dal CIPI in data 9 marzo 1979;

Considerato che gli investimenti indicati nel programma per lo sviluppo delle attività internazionali costituiscono parte integrante delle azioni di risanamento e di rilancio delle imprese operanti nel settore minerometallurgico;

Delibera:

Sono approvati gli indirizzi programmatici ed operativi contenuti nella revisione e nell'oggiornamento dei programmi di intervento dell'IRI e dell'ENI riguardanti le società ex Egam, unitamente alla nota aggiuntiva concernente, in particolare, la miniera di Raibl, con le specificazioni che seguono:

1) Per quanto riguarda le miniere e l'impianto metallurgico appartenenti alla Società mercurifera Monte Amiata sono approvati i programmi relativi alla produzione, limitatamente ad un

quantitativo complessivo non eccedente il fabbisogno nazionale, da determinare annualmente sulla base sia della consistenza delle risorse minerarie sia dell'effettivo andamento del mercato, per la miniera di Morone e per la miniera e l'impianto metallurgico di Abbadia S. Salvatore. Al finanziamento degli oneri connessi alla realizzazione di tali programmi dovrà farsi fronte con le disponibilità che verranno stanziate con l'emanando provvedimento legislativo in tema di attuazione della politica mineraria.

In ordine al progetto relativo alla concentrazione in un unico centro termico-elettrolitico della produzione primaria del piombo viene demandato al Ministro delle partecipazioni statali il compito di effettuare una approfondita indagine sulle alternative connesse alla localizzazione del centro, in modo che sia possibile configurare le condizioni tecnico-economiche più convenienti ai fini della redditività della gestione.

Il programma di fattibilità per la messa in produzione del bacino carbonifero del Sulcis dovrà essere completato entro e non oltre il 31 dicembre 1980.

Tenuto conto della rilevanza degli investimenti connessi alla ristrutturazione del settore dello zinco elettrolitico e delle esigenze produttive ed occupazionali dei comparti industriali a valle del settore delle grane abrasive per le quali l'ENI risulta il solo produttore italiano, nonchè della circostanza che detti settori fruiscono in molti Stati di tariffe elettriche agevolate, i Ministri competenti esamineranno la possibilità di adottare nei confronti di tali settori, provvedimenti in materia di agevolazioni tariffarie dell'energia elettrica tali da comportare un prezzo del kWh non inferiore al sovrapprezzo termico.

2) In relazione agli interventi previsti per il risanamento delle società ex Egam viene sottolineata la necessità di procedere ad una tempestiva realizzazione delle iniziative sostitutive nonchè ad una sollecita cessione delle partecipazioni della tabella di cui all'allegato *B* della legge 15 giugno 1978, n. 279, tenuto conto anche delle direttive del Ministro delle partecipazioni statali in materia di cessione.

3) Alla determinazione delle risorse necessarie per la copertura del fabbisogno finanziario eccedente il volume degli stanziamenti previsti dalla legge 15 giugno 1979, n. 279, per il quadriennio 1979-82 si provvederà, sulla base delle verifiche che il Ministro delle partecipazioni statali è tenuto ad effettuare ai fini della presentazione della relazione annuale al Parlamento di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge n. 279, nel quadro dei provvedimenti generali da emanare per il riassetto economico-finanziario e per gli investimenti degli enti di gestione.

Il perseguimento degli obiettivi relativi alla politica internazionale delle attività minero-metallurgiche dovrà essere compatibile con le esigenze di risanamento e di sviluppo delle rispettive attività interne del settore. Le disponibilità stanziate dalla legge 15 giugno 1979, n. 279, per l'attuazione del programma di riordinamento delle società ex Egam non potranno in ogni caso essere destinate al finanziamento di investimenti localizzati al di fuori del territorio nazionale.

Il Ministro dell'industria promuoverà le opportune iniziative affinché, sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati nel disegno di legge presentato al Parlamento nella precedente legislatura, siano approvate entro breve tempo le necessarie misure legislative per l'attuazione della politica mineraria.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1288)

Deliberazione 17 gennaio 1980
Approvazione del programma 1979 del Cetena S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 259, riguardante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata al settore della costruzione e propulsione navale;

Visto il programma 1979 e lo stato della ricerca del Cetena S.p.a., proposto dal Ministro della marina mercantile d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 3 della citata legge;

Vista la nota del Ministero della marina mercantile numero 2710804 in data 11 ottobre 1979 e del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica n. 3/7321 in data 1° dicembre 1979;

Visto il parere del comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, operante presso il Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1976;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che autorizza il Ministero della marina mercantile a concedere a fronte dei costi previsti nel suddetto programma, un contributo annuale di 3.000 milioni di lire per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1984;

Udite le relazioni del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della marina mercantile;

Delibera:

E' approvato il programma di ricerca del Cetena S.p.a. per l'anno 1979 al cui finanziamento concorrerà il Ministero della marina mercantile con i fondi stanziati per lo stesso anno con l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1289)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di S. Martino del Lago e Paderno d'Adda

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 13 novembre 1979, n. 27108: comune di S. Martino del Lago (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 gennaio 1977, n. 5 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 11 dicembre 1979, n. 28135: comune di Paderno d'Adda (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 maggio 1976, n. 38 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 dicembre 1976, n. 95).

(1071)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Vimodrone, Como e Voghera

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 27 novembre 1979, n. 27685: comune di Vimodrone (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 novembre 1978, n. 187, relativa alla riduzione della fascia di rispetto Naviglio Martesana ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51);

deliberazione 11 dicembre 1979, n. 28136: comune di Como (variante adottata con deliberazione consiliare 22 gennaio 1979, n. 1, relativa agli interventi di salvaguardia del settore produttivo - provvedimenti urbanistici nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 7: Como centro-Como ovest);

deliberazione 11 dicembre 1979, n. 28137: comune di Voghera (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1978, n. 562, relativa all'art. 14 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale).

(1072)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ottantuno posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1979, avranno luogo in Roma, nei giorni 14 e 15 marzo 1980, alle ore otto, presso i seguenti locali:

palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

aula magna della Pontificia Università di S. Tommaso, largo Angelicum n. 1, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

(1456)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE ARCANGELO » DI MONTE S. ANGELO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monte S. Angelo (Foggia).

(514/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MILLESIMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di primario, due posti di aiuto e tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente cardiologo addetto alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Millesimo (Savona).

(541/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Livorno.

(528/S)

OSPEDALE « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(513/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(525/S)

OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(515/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. **48.**

Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 159 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto, nell'ambito delle attribuzioni regionali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi e interventi diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio dei portatori di handicaps.

Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento in favore delle categorie protette previste da altre leggi.

In particolare, le iniziative riguardanti l'apprendimento scolastico dei cittadini portatori di handicaps debbono essere parte integrante dei programmi predisposti dagli enti rispettivamente competenti per il diritto allo studio; deve essere altresì favorito il collegamento fra le attività di formazione professionale e l'inserimento lavorativo.

Art. 2.

Gli obiettivi di cui al precedente art. 1 si attuano in particolare mediante iniziative idonee a favorire:

a) l'istruzione secondaria superiore e universitaria e la produzione e distribuzione di materiale didattico speciale;

b) l'inserimento lavorativo;

c) il mantenimento e l'inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

Art. 3.

Le iniziative rivolte a favorire l'accesso all'istruzione secondaria superiore e universitaria sono dirette a studenti portatori di handicaps residenti in Emilia-Romagna per i quali la frequenza scolastica comporti un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi.

Le suddette iniziative hanno carattere integrativo, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, e concernono: sussidi didattici, trasporti e assistenza individuale.

Art. 4.

Al fine di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale.

Art. 5.

La regione Emilia-Romagna assume iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo di cittadini handicappati residenti in Emilia-Romagna con handicaps tali da comportare una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e che non siano collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 6.

Per realizzare le iniziative di cui al precedente articolo, la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, promuovano e garantiscano la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi:

a) adeguamento dei beni strumentali e di posti di lavoro destinati all'attività lavorativa degli handicappati;

b) facilitazioni per l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole o associate di cui almeno un terzo dei soci siano handicappati;

c) assunzione parziale, in casi eccezionali e motivati, degli oneri sociali derivanti dall'inserimento lavorativo.

Detto intervento deve essere organicamente compreso in un complesso di provvedimenti assunti dagli enti locali e volti a favorire l'inserimento lavorativo degli handicappati.

La Regione inserisce fra i criteri di priorità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, l'impegno di imprese artigiane, costituite in forma singola o associata, a mantenere per tutta la durata del mutuo concesso ai sensi della legge medesima, l'occupazione di soci handicappati o di dipendenti handicappati in numero non inferiore al 20% dei propri dipendenti.

Art. 7.

Alle imprese artigiane di cui alla legge regionale 29 maggio 1979, n. 15, aventi fra i propri soci o dipendenti almeno il 20% di handicappati con una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e non collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, il contributo di cui all'art. 3 della suddetta legge è elevato al 75% del costo di acquisizione dell'area e al 100% degli oneri di urbanizzazione.

Alle imprese non insediate nelle zone di riequilibrio di cui all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1979, n. 15, che favoriscono l'inserimento lavorativo degli handicappati ai sensi del precedente comma, sono concessi contributi per l'acquisizione dell'area e il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura, rispettivamente, del 50% e del 75%.

Resta fermo quanto disposto dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale suddetta in ordine alla determinazione della spesa ammissibile.

Art. 8.

I comuni assicurano la partecipazione delle associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione ed alla verifica dei provvedimenti di cui al secondo comma del precedente art. 6; ed in particolare prendono contatti con le imprese e con la commissione di cui all'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'art. 5 in posti di lavoro adatti alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; valutano inoltre, su richiesta del datore di lavoro o dell'handicappato, i problemi afferenti l'inserimento di quest'ultimo e suggeriscono idonei conseguenti interventi.

Art. 9.

I comuni singoli o associati, mediante i servizi socili e sanitari presenti nel territorio, favoriranno la predisposizine di interventi idonei ad assicurare ogni forma di supporto all'inserimento lavorativo dei cittadini handicappati e l'adattamento all'ambiente di lavoro e dell'ambiente stesso nei confronti del lavoratore handicappato.

Art. 10.

Al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita cittadini che a causa del proprio handicap siano istituzionalizzati, o possano essere soggetti a rischi di istituzionalizzazione, o di altra forma di emarginazione sociale, la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:

a) costruire, acquistare o riattare appartamenti o altre strutture immobiliari destinate a servizi per handicappati gravi;

b) gestire in forma diretta o convenzionale con enti pubblici o privati, e associazioni di volontariato, strutture diurne e residenziali che richiedano una alta intensità assistenziale ed ospitino un numero di utenti non superiore a dieci, preferibilmente residenti nel territorio del comune o dell'associazione di comuni. Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all'età degli utenti;

c) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte all'organizzazione del tempo libero gestite da enti pubblici o privati e destinate a tutta la popolazione.

Art. 11.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, costituisce un gruppo di lavoro avente il compito di predisporre un programma di ricerche socio-epidemiologiche da attuare nel territorio regionale. Il programma è predisposto in collaborazione con le organizzazioni interessate e deve mirare ad accertare l'idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporre l'eventuale loro adeguamento.

La giunta regionale definisce i tempi di lavoro del gruppo e i necessari collegamenti con gli organi di osservazione epidemiologica locali e regionali.

Art. 12.

Nel quadro degli interventi di cui al precedente art. 3 la Regione assegna contributi ai comuni di residenza degli studenti fino alla concorrenza massima di L. 1.000.000 per ciascun studente assistito per anno scolastico.

I comuni che intendano avvalersi del contributo regionale inviano con atto deliberativo entro il 30 giugno di ogni anno scolastico la documentazione relativa al numero degli interventi programmati ed alla spesa presunta per ciascuno di essi.

La giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno per gli esercizi 1980-81, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei contributi in parola.

Art. 13.

I comuni che intendano accedere ai contributi di cui all'articolo 6 inoltrano alla Regione la deliberazione indicante:

la descrizione degli interventi prescelti in relazione alla situazione occupazionale presente nel territorio e aventi validità annuale;

il numero e le caratteristiche degli handicappati interessati a ciascun intervento;

la spesa presenta per ogni intervento.

I contributi potranno essere assegnati solo per uno degli interventi previsti per ogni utente e per un periodo massimo di un anno.

Art. 14.

Pe ottenere i finanziamenti di cui all'art. 10 i comuni inoltrano alla Regione la deliberazione concernente i piani annuali relativi alle attività gestite direttamente o in convenzione con enti pubblici e privati.

I piani recano:

la descrizione degli interventi con particolare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i servizi;

il numero degli handicappati per ciascun intervento e il tipo di handicap di cui ciascuno è portatore;

il numero e la qualificazione del personale impegnato ove necessario per la realizzazione dell'intervento;

la spesa presunta per ciascun intervento.

I finanziamenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 10 sono erogati con le modalità e secondo le procedure previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 27.

Art. 15.

Le richieste di finanziamento di cui agli articoli 13 e 14, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 14, per ciascuno dei due settori di intervento, devono essere inoltrate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei fondi fino alla concorrenza massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

I finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 13, non possono comunque essere superiore a L. 100.000.000 per ciascun progetto di intervento.

I finanziamenti dei piani annuali per gli interventi di cui all'art. 14 non possono comunque essere superiori a L. 50.000.000 per singolo piano.

Art. 16.

Copertura finanziaria

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata negli esercizi 1980 e 1981 la spesa complessiva di L. 4.500.000.000, così ripartita:

a) per gli interventi di cui all'art. 3 di concorso nelle spese per l'inserimento scolastico: L. 240.000.000, di cui lire 100.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 140.000.000 nell'esercizio 1981;

b) per gli interventi di cui all'art. 4, per produzione e distribuzione di materiale didattico: L. 100.000.000 di cui lire 50.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 50.000.000 nell'esercizio 1981;

c) per gli interventi di cui all'art. 6, concernente contributi per l'inserimento lavorativo: L. 2.500.000.000, di cui L. 1.250.000.000 per l'esercizio 1980 e L. 1.250.000.000 per l'esercizio 1981;

d) per gli interventi di cui all'art. 10, lettere *b*) e *c*), concernenti contributi per l'integrazione sociale e la gestione di strutture residenziali diurne: L. 1.080.000.000 di cui L. 540.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 540.000.000 nell'esercizio 1981;

e) per il finanziamento relativo alla costruzione, all'acquisto o riattamento di appartamenti polifunzionali di cui alla lettera *a*) dell'art. 10 della presente legge: L. 500.000.000, di cui L. 250.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 250.000.000 nell'esercizio 1981;

f) per gli interventi di cui all'art. 11, concernenti un programma di ricerche socio-epidemiologiche sugli handicappati: L. 80.000.000 nel biennio 1980-81. Alla ripartizione di questi fondi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Gli stanziamenti annui dei capitoli di spesa corrente di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *f*) del primo comma del presente articolo potranno essere integrati o modificati annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge la Regione provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1980, dotati annualmente degli stanziamenti indicati per ciascuno degli interventi dal primo comma del presente articolo e mediante l'utilizzazione di quota-parte dell'importo complessivo di L. 13.000.000.000 che sul bilancio pluriennale 1979-81 è destinato al finanziamento di un progetto di legge « Interventi per l'assistenza a favore degli anziani e degli handicappati » nell'ambito del programma 11 « altri interventi di carattere sociale » settore 03 - sezione 5ª Sicurezza sociale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 dicembre 1979

TURCI

(369)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. 49.

Modifica degli articoli 78 e 87 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sulla composizione della commissione disciplinare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 160 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 78 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificato dall'art. 29 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale nomina la commissione disciplinare, della quale fanno parte:

a) un componente effettivo con funzioni di presidente e un supplente, eletti dal consiglio regionale;

b) tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dal consiglio regionale. Ogni consigliere può votare per non più di due effettivi e non più di due supplenti;

c) tre componenti effettivi e tre supplenti nominati dalla giunta regionale su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nel caso che una o più organizzazioni sindacali rinuncino alla designazione e in ogni caso

decorsi i venti giorni dalla richiesta di designazione, il consiglio provvede ugualmente alla nomina dei componenti effettivi e supplenti non designati.

La commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*), nonchè quelli della lettera *c*) nominati dal consiglio, sono scelti fra esperti di discipline giuridico-amministrative. L'incarico di componente della commissione non può essere attribuito ai consiglieri regionali, ai collaboratori appartenenti al ruolo regionale nonchè a quelli in posizione di comando o collocati a disposizione da altri enti.

Ai componenti spettano i compensi e i rimborsi spese fissati nella legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, intervengono i rispettivi supplenti.

Le proposte sono approvate a maggioranza

Le funzioni di segretario sono esercitate da un collaboratore regionale designato dalla giunta ».

Art. 2.

L'art. 87, quarto comma, punto *b*) della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificato:

« *b*) il presidente raccoglie i voti prima dai tre componenti nominati dalla giunta e poi dai tre componenti eletti dal consiglio regionale, cominciando ogni volta dal componente più giovane, quindi vota per ultimo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 dicembre 1979

TURCI

(370)

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 1.

Norme sull'associazione dei comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **2** *del 7 gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 1.

Costituzione dell'associazione

In ciascuno degli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, non coincidenti con il territorio della comunità montana, salvo l'ambito territoriale n. 29, è costituita l'associazione dei comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Assemblea generale dell'associazione - Composizione

L'assemblea generale è organo deliberante dell'associazione ed è composta da trenta, quaranta, cinquanta o sessanta componenti, scelti tra i consiglieri dei comuni che compongono l'associazione e tra i consiglieri delle circoscrizioni comunali eletti ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1976, n. 278, determinati, sulla base della popolazione dell'associazione, secondo i seguenti criteri:

associazione con popolazione fino a 60.000 abitanti: trenta componenti;

associazione con popolazione oltre i 60.000, fino a 100.000 abitanti: quaranta componenti;

associazione con popolazione oltre i 100.000, fino a 300.000 abitanti: cinquanta componenti;

associazione con popolazione oltre i 300.000 abitanti: sessanta componenti.

Ai fini del calcolo della popolazione dell'associazione si tiene conto del numero degli abitanti di ciascun comune risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 3.

Elezione dell'assemblea generale

L'assemblea generale è eletta in base alle seguenti disposizioni: ciascun consiglio comunale elegge un primo rappresentante e con successiva votazione, indetta, per tutti i consigli comunali dell'associazione, in un medesimo giorno e in una unica sede concordati fra i sindaci, integra la composizione dell'assemblea. L'integrazione deve garantire che ciascun gruppo, complessivamente considerato nell'ambito dell'associazione, sia proporzionalmente rappresentato nell'assemblea. A tal fine a ciascun gruppo è assegnato un numero di componenti calcolato in proporzione alla somma dei voti riportati dallo stesso nelle ultime elezioni comunali, nei consigli eletti con il sistema proporzionale, e nelle ultime elezioni provinciali amministrative, nei consigli eletti con il sistema maggioritario, meno i componenti eventualmente già assegnati in prima istanza al gruppo nell'elezione dei consigli comunali.

I gruppi consiliari dei comuni associati che si sono presentati nelle elezioni comunali con simboli diversi ovvero risultano eletti in una lista il cui simbolo non ha corrispondenza con quelli delle liste presentate alle elezioni provinciali amministrative, possono dichiarare preventivamente se e a quale lista intendono collegarsi ai fini del calcolo del numero dei componenti dell'assemblea da assegnare a tale lista. Ciascun consigliere vota per un numero massimo di preferenze pari ai componenti dell'assemblea assegnati al proprio gruppo.

Nel caso in cui mediante la ripartizione come sopra determinata dei componenti dell'assemblea ai vari gruppi non si riescano ad assegnare tutti i componenti dell'assemblea da eleggere nella singola associazione di comuni, i restanti componenti vengono assegnati ai gruppi che hanno ottenuto i resti più alti.

Ciascun gruppo può presentare un numero di candidati pari a quelli che compongono l'assemblea; sono eletti componenti dell'assemblea coloro che, all'interno di ciascun gruppo, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Agli eletti, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano, all'interno di ciascun gruppo, coloro che li seguono secondo l'ordine di graduatoria risultante dal numero delle preferenze ottenute.

Qualora il territorio dell'associazione di comuni comprenda una comunità montana, l'assemblea generale è composta dal consiglio della comunità integrato da cinque rappresentanti di ciascuno dei comuni non facenti parte della stessa, eletti con scheda limitata a tre nomi.

Se, in conseguenza dell'aggregazione alla comunità montana di uno o più comuni, si abbia un aumento di popolazione pari o superiore ad un terzo di quella della comunità montana, l'assemblea generale è invece eletta a norma dei precedenti primo, secondo, terzo e quarto comma.

L'individuazione delle liste che concorrono all'assegnazione dei seggi, la predisposizione delle urne in numero corrispondente alle liste, la determinazione dei seggi assegnati a ciascun gruppo e la proclamazione degli eletti sono effettuate dai sindaci dei comuni dell'associazione, riuniti collegialmente sotto la presidenza del sindaco del comune col maggiore numero di abitanti.

Art. 4.

Durata in carica e rinnovo

L'assemblea generale si rinnova ogni cinque anni. Si procede inoltre alla rinnovazione integrale ogni qualvolta vengano rinnovati uno o più consigli dei comuni associati corrispondenti a più della metà della popolazione complessiva dei comuni dell'intera associazione.

L'assemblea generale resta in carica fino alla sua rinnovazione che deve comunque avvenire non oltre sei mesi dal rinnovo dei consigli comunali, fatte salve le norme sulla durata in carica del consiglio della comunità montana di cui all'art. 10 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.

Il componente eletto direttamente da ciascun consiglio comunale, ai sensi del primo comma del precedente art. 3, viene rinnovato ogni qualvolta venga rinnovato il consiglio comunale che lo ha nominato, che procede altresì alla sua sostituzione in caso di dimissioni, decadenza o morte.

L'assemblea generale elegge il presidente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Adunanza e convocazione dell'assemblea generale

L'assemblea generale è convocata dal presidente e si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Deve essere altresì convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti ovvero uno dei comuni associati.

Art. 6.

Regolamento dell'associazione dei comuni

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea generale determina con riferimento all'esplicazione delle funzioni sanitarie e sociali, con regolamento, le norme relative all'organizzazione dell'associazione e al suo funzionamento e, in particolare, le modalità di elezione del presidente dell'assemblea i procedimenti di revoca.

La disciplina del funzionamento dell'assemblea deve ispirarsi a criteri volti a favorire la più ampia partecipazione popolare.

TITOLO II

L'UNITA' SANITARIA LOCALE

Capo I

STRUTTURE, FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

Art. 7.

L'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale è una struttura operativa dei comuni singoli o associati e delle comunità montane. Essa è formata dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi, i quali, in ciascuno degli ambiti territoriali delimitati a norma della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'unità sanitaria locale coordina ed integra i propri servizi con quelli sociali esistenti nel territorio.

Art. 8.

Funzioni e prestazioni dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali e, in particolare, provvede:

a) al'educazione sanitaria;

b) alla rilevazione ed alla gestione delle informazioni statistiche, epidemiologiche e finanziarie secondo le indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

c) all'igiene dell'ambiente;

d) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche anche al fine di favorire il mantenimento del cittadino nel proprio ambiente di vita e di lavoro;

e) alla tutela del diritto alla procreazione libera e responsabile, alla protezione sanitaria della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, all'assistenza pediatrica nonchè alla tutela igienico-sanitaria nelle strutture educative;

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per malattie fisiche e psichiche;

l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica, anche al fine di prevenire e di rimuovere condizioni che possono concorrere all'emarginazione;

n) all'assistenza farmaceutica ed alla vigilanza sulle farmacie;

o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera *z*) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze, eroga le prestazioni ad essa demandate dal capo III, titolo I della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legislazione regionale.

Art. 9.

Articolazione in distretti sanitari di base

I comuni singoli o associati e le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento.

Nell'articolazione distrettuale, gli enti di cui al primo comma si uniformano alle prescrizioni del piano sanitario regionale, osservando i seguenti criteri:

1) la delimitazione del distretto deve essere tale da garantire la più efficace e funzionale erogazione delle prestazioni e la più ampia partecipazione degli utenti;

2) l'ambito territoriale del distretto deve coincidere, ove possibile, con il territorio di uno o più comuni; nel caso di suddivisione del territorio comunale, l'ambito distrettuale deve tener conto delle circoscrizioni comunali istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278;

3) la delimitazione del distretto deve essere tale da consentire la coordinata esplicazione delle funzioni di medicina di base generale e pediatrica, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e lo svolgimento dei servizi, in conformità agli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria regionale. L'ambito territoriale del distretto deve essere in ogni caso tale da garantire la piena integrazione ed il coordinamento degli interventi di base sanitari e sociali.

Spetta all'assemblea dei comuni singoli o associati e della comunità montana definire, con il regolamento di cui al precedente art. 6, i poteri di iniziativa, partecipazione e controllo sociale che potranno essere esercitati, con riferimento al punto 2) del precedente comma, dal comune, dai comuni o dalle circoscrizioni comunali sulle funzioni e sulle attività d'interesse distrettuale.

Nei distretti sanitari di base sono svolte le funzioni sanitarie previste dal piano sanitario regionale a livello distrettuale e si attua la partecipazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 18.

L'erogazione delle prestazioni nel distretto sanitario di base si realizza all'interno dei servizi dell'unità sanitaria locale ed in rapporto alle esigenze rappresentate dagli organismi di partecipazione.

Art. 10.

Compiti dell'assemblea generale

Il consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso, l'assemblea generale dell'associazione dei comuni, l'assemblea generale della comunità montana, nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) fissano la sede dell'unità sanitaria locale;

b) determinano l'articolazione territoriale in distretti sanitari di base dell'unità sanitaria locale;

c) approvano il regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale e gli altri regolamenti;

d) eleggono, secondo le modalità previste nella presente legge, i componenti del comitato di gestione;

e) approvano piani e programmi di attività e loro eventuali modifiche, con facoltà di emanare direttive vincolanti per il comitato di gestione;

f) approvano atti che comportano impegni di spesa pluriennali e le convenzioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzo dei servizi e presidi;

g) approvano i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

h) approvano le piante organiche del personale dei diversi presidi e servizi, ed i regolamenti organici del personale nel rispetto delle norme dettate dalla legge regionale anche con riferimento ai decreti delegati di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

i) nominano i rappresentanti la cui designazione sia ad essi demandata;

l) deliberano su tutte le altre questioni agli stessi riservate dalla legge e dai regolamenti.

L'associazione e la comunità montana sono tenute a consultare i singoli comuni compresi nell'associazione in ordine ai provvedimenti di cui ai punti b), e), g) del precedente comma.

Al fine di consentire ai comuni consultati di esprimersi, i provvedimenti di cui al secondo comma non possono avere corso prima di un mese dalla data di comunicazione degli stessi ai comuni interessati.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

All'assemblea generale costituita dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana si applicano le disposizioni del precedente art. 6 in quanto compatibili.

Art. 11.
Il comitato di gestione

Il comitato di gestione è composto da otto membri nel caso in cui l'assemblea sia composta da trenta componenti, da dodici membri nel caso in cui l'assemblea generale sia composta da quaranta componenti e da sedici membri nel caso in cui l'assemblea generale sia composta da cinquanta o più componenti. I membri del comitato di gestione sono nominati dall'assemblea generale anche al di fuori dei propri componenti mediante elezione con voto limitato rispettivamente a sei, nove o dodici nomi per comitati di gestione composti da otto, dodici o sedici membri.

Il comitato di gestione elegge, tra i propri componenti nella sua prima seduta, il presidente; per l'elezione occorre la presenza dei due terzi dei componenti il comitato di gestione e la maggioranza dei voti dei presenti.

Il regolamento dell'assemblea può prevedere che il comitato di gestione, con le modalità di cui al comma precedente, proceda all'elezione di un vice presidente per la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento.

I componenti del comitato di gestione non componenti anche dell'assemblea generale partecipano, con voto consultivo, alle adunanze di quest'ultima.

Quando il territorio della comunità montana coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente all'organo esecutivo e al presidente della comunità montana.

Il comitato di gestione dura in carica quanto l'assemblea ed esercita i suoi compiti fino alla rinnovazione.

Si procede altresì a rinnovare quando il comitato di gestione, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei propri componenti ovvero quando l'assemblea generale, con i procedimenti previsti dal regolamento, abbia espresso sfiducia al comitato di gestione.

Art. 12
Compiti del comitato di gestione

Il comitato di gestione:

a) predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

b) adotta tutti i provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi;

c) provvede, sotto la propria responsabilità, ed in casi di assoluta urgenza, per fatti e cause verificatisi successivamente all'ultima adunanza dell'assemblea generale. I provvedimenti sono sottoposti a ratifica dell'assemblea nella sua prima riunione. Restano fermi tutti gli effetti dell'atto prodottisi sino al momento della negata ratifica.

Il comitato presenta annualmente all'assemblea una relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi nonchè sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.

Il comitato opera collegialmente. L'assemblea generale, nel regolamento, può prevedere casi e modalità in cui attività specifiche, richieste da esigenze di funzionalità dei servizi, possano essere affidate a singoli componenti, o a gruppi di componenti salvo quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 34.

Art. 13.
Attribuzioni del presidente

Il presidente convoca e presiede il comitato e ne coordina l'attività, dà esecuzione agli atti, firma quelli che comportano impegni, sovrintende ai servizi dell'unità sanitaria locale, attende al loro buon funzionamento ed esercita le altre competenze previste dalle leggi e dai regolamenti.

Il presidente adotta altresì, in casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato di gestione necessari per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale, i quali sono sottoposti a ratifica nella prima seduta del comitato.

Art. 14.
Indennità per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea generale

Ai componenti dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale compete, per la partecipazione alle sedute della stessa, un'indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali di corrispondente popolazione.

Ai suddetti componenti spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 15.
Indennità al presidente, al vicepresidente e ai componenti il comitato di gestione

Al presidente del comitato di gestione spetta un'indennità di carica mensile onnicomprensiva di importo pari a quello previsto per il sindaco di un comune di corrispondente popolazione dalla vigente normativa.

Al vice presidente spetta un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 75% di quella del presidente.

Agli altri componenti il comitato di gestione spetta una indennità mensile onnicomprensiva pari al 50% di quella assegnata al vice presidente.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite in virtù di cariche elettive ricoperte presso altri enti pubblici, salva la sola corresponsione della differenza nel caso in cui queste ultime siano inferiori.

A tutti i componenti del comitato di gestione, per la partecipazione alle sedute dello stesso, spetta un'indennità di presenza di importo pari a quella dei componenti di cui al precedente art. 14.

Ai suddetti compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse indennità previste dal precedente art. 14 e dal presente articolo competono ai componenti degli organi deliberativo ed esecutivo della comunità montana, quando il territorio della stessa coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale, nei limiti di quanto disposto dal quarto comma.

Art. 16.
Attribuzioni dei sindaci

Restano ferme le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Per lo svolgimento di tali attribuzioni il sindaco si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale e ne dà comunicazione al presidente del comitato di gestione.

Si avvale tra l'altro dei suddetti servizi quando adotta provvedimenti contingibili e urgenti.

Art. 17.
Attività dell'unità sanitaria locale e programmazione regionale

La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività dell'unità sanitaria locale al fine di assicurarne la conformità agli obiettivi del servizio sanitario nazionale per accertarne la corrispondenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonchè per verificarne la congruenza tra i costi dei servizi e i relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni la giunta regionale, con appositi atti deliberativi, può chiedere alle unità sanitarie locali informazioni e notizie nonchè emanare indirizzi e direttive, in particolare, in materia di erogazione delle prestazioni, di bilanci, di formazione delle piante organiche del personale e di organizzazione dei sevizi anche in riferimento all'osservanza di quanto previsto dagli articoli 24 e 35 della presente legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti leggi regionali in materia ed a quanto previsto dal piano sanitario regionale.

Il consiglio regionale, in riferimento alle funzioni di cui al primo comma, a fini di uniformità predispone, d'intesa con le rappresentanze regionalì dell'ANCI e dell'UNCEM, schemi tipo di regolamento di cui le assemblee generali possono avvalersi nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 18.

Partecipazione

I comuni e gli organismi di decentramento comunali promuovono la partecipazione della collettività interessata, sia come singoli sia come formazioni organizzate, al perseguimento delle finalità del servizio sanitario nazionale e assicurano ai destinatari delle prestazioni la più ampia informazione sull'attività dell'unità sanitaria locale, dando adeguata pubblicità agli atti più rilevanti della stessa.

La partecipazione della collettività ai programmi e all'attività dell'unità sanitaria locale si attua in particolare nei distretti sanitari di base. Ferme restando le forme di consultazione previste dal secondo comma del precedente art. 10, i consigli comunali e i consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, promuovono e attivano adeguate forme di partecipazione diretta.

In riferimento all'art. 13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i consigli comunali e i consigli circoscrizionali assicurano il raggiungimento dei fini di cui al primo comma attraverso:

a) la consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, culturali e sociali operanti sul territorio, nonchè dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) l'individuazione di forme di partecipazione e di consultazione degli operatori della sanità con gli utenti sulle attività del distretto sanitario di base.

Per la concreta attuazione dei fini di cui al primo comma, nel regolamento sono previsti strumenti e modalità di realizzazione delle forme e dei momenti partecipativi e di consultazione.

Capo II

I SERVIZI

Art. 19.

Servizi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi in conformità alle norme del presente capo.

L'unità sanitaria locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.

Art. 20.

Profilo organizzativo dei servizi

L'organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali è basata:

sulla corrispondenza dei servizi ad aree d'intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;

sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;

sulla flessibilità della struttura per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;

sull'impiego coordinato di èquipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;

su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze.

A ciascun servizio è preposto un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria e sociale indicati dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I servizi, nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, adottano il metodo del lavoro di gruppo che deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

Art. 21.

Integrazione dell'attività dei servizi

Spetta al comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:

a) ai programmi per l'attuazione dei progetti-obiettivo stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;

b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;

c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.

Art. 22.

Organizzazione dipartimentale dei servizi

Il collegamento delle attività dei servizi è di norma assicurato mediante l'organizzazione dipartimentale.

L'attivazione dei dipartimenti e il collegamento dei servizi all'interno degli stessi sono deliberati dall'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione che designa, altresì, i responsabili dei servizi che sono preposti anche ai dipartimenti.

La preposizione ai dipartimenti non costituisce diverso titolo di partecipazione all'ufficio di direzione di cui al successivo art. 36.

Art. 23.

Conferenze di organizzazione tra gli operatori dei servizi

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.

Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.

Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive.

L'assemblea generale stabilisce, nel regolamento, modalità e procedure per la periodicità, la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.

Art. 24.

Servizi sanitari dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale esercita le proprie funzioni di norma attraverso i seguenti servizi:

a) servizio di igiene pubblica;

b) servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;

c) servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e della età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia;

d) servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica;

e) servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica;

f) servizio per l'assistenza ospedaliera;

g) servizio veterinario.

I servizi sanitari dell'unità sanitaria locale possono articolarsi, al loro interno, in settori omogenei di intervento. L'articolazione è stabilita dalle norme regolamentari dell'unità sanitaria locale.

In relazione alla modesta consistenza numerica della popolazione, alle particolari condizioni socio-economiche e geomorfologiche del territorio, l'assemblea generale stabilisce l'unificazione di due o più servizi assicurando, comunque, lo svolgimento integrale delle funzioni di cui al precedente art. 8.

Ferma restando la previsione dell'unificazione dei servizi in presenza dei presupposti del precedente comma, l'organizzazione dipartimentale di cui all'art. 22 deve, di norma, assicurare il collegamento dell'attività fra i servizi.

Art. 25.

Servizio di igiene pubblica

Nell'ambito delle funzioni di cui alle lettere *c*), *g*), *o*) e *q*) del predecente art. 8, sono di competenza del servizio di igiene pubblica:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

b) la profilassi e vigilanza igienica relativa all'edilizia, all'aria atmosferica, al suolo, alle acque superficiali e telluriche, agli approvvigionamenti idro-potabili, alla produzione, manipolazione, trasporto, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e dei relativi addittivi, coloranti, surrogati e succedanei;

c) la profilassi e vigilanza igienica degli insediamenti urbani e della collettività;

d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva della popolazione;

e) la medicina legale e gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale.

L'esercizio di tali funzioni sarà disciplinato con legge regionale ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il servizio di igiene pubblica svolge, altresì, le funzioni che saranno subdelegate a norma dell'art. 7, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La legge regionale detta norme per il coordinamento del servizio con i presidi e servizi multizonali di prevenzione.

L'assemblea generale può stabilire nel regolamento, che il servizio di igiene pubblica, in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale ed alle esigenze territoriali e produttive locali, si articoli per aree d'intervento distrettuali.

Art. 26.

Servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro

Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro svolge le funzioni di cui alla lettera *f)* del precedente art. 8, nonchè quelle che saranno subdelegate dalle leggi regionali di attuazione dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In particolare esercita le attività di prevenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità previste dalla legge medesima e dalla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33.

La legge regionale detta norme per il coordinamento del servizio con i presidi e i servizi multizonali di prevenzione.

Art. 27.

Servizio per la precreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e della età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia.

Il servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e dell'età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia svolge le funzioni di cui alla lettera *e)* del precedente art. 8 anche in conformità alle norme della legge regionale 10 giugno 1976, n. 22 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, assicurando l'organizzazione unitaria degli interventi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione e degli interventi sociali connessi alla tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva.

Il servizio assicura altresì la coordinata gestione dell'attività pediatrica di base in conformità a quanto stabilito dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'integrazione funzionale tra le proprie attività e quelle ostetriche e pediatriche organizzate a livello ospedaliero e ambulatoriale, inserendo nell'attuazione dei programmi anche le case di cura convenzionate secondo le modalità stabilite dal piano sanitario regionale.

L'assemblea generale può stabilire, nel regolamento, che, in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale, il servizio sia articolato per aree d'intervento distrettuali.

Art. 28.

Servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica

Il servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica svolge in modo unitario e in forma dipartimentale il complesso delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione riguardanti la tutela della salute mentale e il recupero ed il reinserimento sociale dei ricoverati nelle istituzioni manicomiali.

Il servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica assicura l'assistenza a livello domiciliare e ambulatoriale presso gli ospedali e presso le strutture residenziali e semiresindenziali e attua i programmi di prevenzione e di reinserimento sociale in conformità alle norme della legge regionale 31 luglio 1978, n. 25, e alla programmazione sanitaria regionale.

Art. 29.

Servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, della attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica

Il servizio provvede ad assicurare il coordinato esercizio delle funzioni di cui alle lettere *h)* e *i)* del precedente art. 8 anche in applicazione, per quanto di competenza dell'unità sanitaria locale, degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè l'espletamento delle funzioni in materia di assistenza farmaceutica, ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le attività specialistiche ambulatoriali di cui il servizio assicura il coordinato esercizio sono quelle previste dal piano sanitario regionale e comprendono anche quelle svolte nei presidi ospedalieri e nei presidi privati convenzionati.

L'assemblea generale prevede, nel regolamento, l'articolazione distrettuale dell'organizzazione dell'attività medica di base e delle attività specialistiche ambulatoriali individuate tra quelle che il piano sanitario regionale colloca a livello distrettuale.

La suddetta articolazione è effettuata tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze sanitarie della popolazione anziana e portatrice di handicaps e, a tal fine, deve essere coordinata con l'organizzazione dei relativi interventi sociali.

Art. 30.

Servizio per l'assistenza ospedaliera

Il servizio per l'assistenza ospedaliera assicura lo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera *l)* del precedente art. 8 nelle strutture ospedaliere dotate dei requisiti minimi di cui all'art. 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tenuto conto delle prescrizioni del piano sanitario regionale, nonchè mediante le case di cura private convenzionate.

L'attività specialistica ambulatoriale degli ospedali è organizzata secondo le indicazioni della programmazione regionale ed è coordinata dal servizio di cui all'articolo precedente.

Gli specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura, istituiti presso gli ospedali ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno parte integrante del servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica di cui al precedente art. 28.

Dopo la costituzione delle unità sanitarie locali e fino alla entrata in vigore della legge regionale di attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'organizzazione degli ospedali in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura è disciplinata dalle norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e la responsabilità del servizio di cui al precedente primo comma relativamente alle funzioni igienico-organizzative, è attribuita al titolare della direzione sanitaria.

Art. 31.

Servizio veterinario

Il servizio veterinario svolge le funzioni di cui alla lettera *p)* del precedente art. 8.

L'esercizio di tali funzioni sarà disciplinato con legge regionale ai sensi dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'assemblea generale può prevedere, nel regolamento che, in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale ed alle specifiche esigenze locali, il servizio si articoli per aree d'intervento distrettuali.

Art. 32.

Individuazione, organizzazione e funzionamento dei presidi e servizi multizonali

L'individuazione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali saranno disciplinati con successiva legge regionale ai sensi degli articoli 16, 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base ai principi stabiliti da dette disposizioni e alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale.

Ai presidi sanitari già individuati quali presidi multizonali dal primo piano sanitario regionale, continua ad applicarsi la normativa vigente fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente comma e per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 33.

Presidi multizonali di prevenzione

I presidi multizonali di prevenzione sono presidi preposti al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale, nonchè alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I presidi multizonali di prevenzione esercitano le proprie attività quali strutture tecnico-specialistiche di supporto dei servizi delle unità sanitarie locali, con particolare riferimento ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro ed ai servizi di igiene pubblica.

La legge regionale di cui al precedente articolo detta norme per il funzionamento di tali presidi e per la loro articolazione organizzativa in materia chimico-ambientale, fisico-ambientale, biotossicologica, impiantistica e antinfortunistica.

Al personale dei suddetti presidi si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, terzo, quarto e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 34.

Collegamento funzionale e coordinamento dei presidi e servizi multizonali

Il comitato di gestione delle unità sanitarie locali in cui hanno sede servizi e presidi multizonali assicura il collegamento funzionale e il coordinamento degli stessi con i servizi sanitari delle unità sanitarie locali interessate, attraverso una sistematica consultazione dei relativi organi di gestione in ordine:

a) ai programmi di attività;

b) agli aspetti fondamentali della gestione organizzativa e finanziaria;

c) alla verifica dell'efficienza operativa in relazione alle effettive esigenze del territorio interessato.

Fermo restando lo svolgimento collegiale delle funzioni secondo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 12, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui hanno sede servizi e presidi multizonali attribuisce incarichi determinati a gruppi di componenti o a singoli componenti.

Art. 35.

Servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale

I servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale assolvono le funzioni: affari generali, statistica, rilevazione ed elaborazione dati; gestione del personale; bilanci e programmazione finanziaria; attività tecniche; attività economali e di approvvigionamento.

Agli effetti del precedente comma le funzioni anzidette sono, di norma, unificate in tre appositi servizi in base ai criteri stabiliti dall'assemblea generale nel regolamento.

In relazione alle dimensioni del territorio, alla popolazione servita, al numero degli operatori addetti, alla complessità dei servizi organizzati e alla specificità dei compiti svolti anche in favore di altre unità sanitarie locali, l'assemblea generale stabilisce, nel regolamento, un numero di servizi, non superiore a cinque, per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma.

I servizi amministrativi possono articolarsi al loro interno in settori omogenei di intervento, sempre in base a criteri stabiliti nel regolamento, ed assolvono anche le funzioni dei servizi amministrativi e generali di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Ricorrendo le previsioni di cui al precedente terzo comma, il collegamento delle attività tra i servizi amministrativi è assicurato di norma mediante l'organizzazione dipartimentale degli stessi, secondo quanto stabilito dall'art. 22.

Art. 36.

Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione è preposto all'organizzazione, al coordinamento, al funzionamento dei servizi e alla direzione del personale.

L'ufficio di direzione è composto dai responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi di cui al presente capo e dai responsabili dei servizi multizonali. Alle riunioni dell'ufficio di direzione partecipa il responsabile del servizio sociale.

I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

Ciascun componente dell'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per le spese di cui all'ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il comitato di gestione affida ad uno dei responsabili dei servizi sanitari e ad uno dei responsabili dei servizi amministrativi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge sul personale dell'unità sanitaria locale, l'incarico di assicurare il coordinamento delle attività sanitarie e amministrative dell'ufficio di direzione.

L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tempo non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

I coordinatori ed il responsabile del servizio sociale partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Fino all'entrata in vigore delle norme regionali di attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'ufficio di direzione fanno parte i titolari delle direzioni sanitarie degli ospedali, i quali sono tenuti ad acquisire il parere del consiglio dei sanitari nei casi previsti dall'art. 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

L'assemblea disciplina, nel regolamento il funzionamento dell'ufficio di direzione, definisce i suoi compiti e quelli da attribuire ai responsabili dei singoli servizi, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 37.

Compiti dell'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale.

In particolare, l'ufficio di direzione:

a) formula proposte ed esprime parere sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, sui bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi;

b) provvede ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi secondo quanto previsto dal precedente art. 21;

c) predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;

d) provvede ad assicurare il coordinato svolgimento, da parte di ciascun servizio, dell'attività di indagine epidemiologica in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale e in rapporto alle situazioni di rischio individuate a livello locale;

e) promuove e organizza l'effettuazione di specifici interventi nel campo della prevenzione primaria e secondaria, con particolare riguardo ai progetti-obiettivo nei confronti della prevenzione delle malattie di rilevanza sociale;

f) assicura il coordinato utilizzo dei servizi e presidi sanitari dell'unità sanitaria locale per l'effettuazione degli interventi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

TITOLO III

ASSISTENZA SOCIALE

Art. 38.

Gestione associata dei servizi sociali

Le associazioni dei comuni, le comunità montane e i comuni esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, le funzioni di assistenza sociale, che di norma, si articolano in ambiti distrettuali coincidenti con quelli di cui all'art. 9.

L'assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua, nel regolamento, quali fra le sottoelencate prestazioni, in deroga all'obbligo dell'esercizio in forma associata stabilito dal precedente comma, possono essere erogate dal singolo comune:

sussidi economici a qualsiasi titolo concessi;

assistenza domiciliare agli anziani e agli inabili in età lavorativa;

gestione delle strutture, tutelari e residenziali, per anziani e inabili in età lavorativa con bacino d'utenza comunale.

Per l'esercizio delle funzioni di eventuale competenza delle province, tra le stesse, le associazioni di comuni, le comunità montane e i comuni singoli si realizzano, mediante convenzione, opportune forme di collaborazione.

Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego del personale provinciale.

Art. 39.

Coordinamento e integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali

Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, a norma del precedente art. 7, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvede anche a gestire i servizi sociali, tenendo nel bilancio dell'unità sanitaria locale apposita contabilità speciale.

Art. 40.

Servizio sociale

Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale al pieno sviluppo della

persona; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale; a favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita.

Per realizzare le suddette finalità il servizio sociale assicura in particolare:

a) interventi sociali connessi con la tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva di cui al precedente art. 27;

b) interventi assistenziali rivolti alla popolazione in età lavorativa e in età senile, ivi compresi quelli connessi con l'attività di igiene mentale e di assistenza psichiatrica e medica di base di cui ai precedenti articoli 28 e 29.

Art. 41.

Funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia della infanzia e dell'età evolutiva

Le funzioni sociali di protezione e tutela della famiglia, dell'infanzia e dell'età evolutiva si articolano in:

interventi di tutela e promozione sociale anche mediante: appoggio scolastico, interventi di assistenza e integrazione sociale rivolti agli adolescenti, attività di consulenza a favore di nubendi minori;

interventi integrativi della famiglia effettuati anche mediante l'informazione e l'assistenza psicologica, l'erogazione di sussidi economici, la realizzazione di punti di emergenza e pronto intervento assistenziale, l'assistenza domiciliare, l'assistenza semi-residenziale a minori gravemente handicappati;

interventi sostitutivi della famiglia effettuati anche mediante attività di affido preadottivo, adozione, affido familiare ed etero-familiare;

vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private che assistono ed ospitano minori.

Art. 42.

Funzioni assistenziali per la popolazione in età lavorativa e per la popolazione in età senile

Le funzioni assistenziali per la popolazione in età lavorativa ed in età senile comprendono:

interventi di sostegno economico;

interventi e servizi domiciliari di supporto o di integrazione del nucleo familiare e di sostegno del singolo per qualunque ragione non autosufficiente;

interventi per l'inserimento e appoggio lavorativo degli inabili;

interventi per l'assistenza in strutture tutelari e residenziali per anziani ed inabili in età lavorativa;

vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private che ospitano ed assistono inabili ed anziani.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Elezioni e convocazione dell'assemblea generale

All'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio comunale elegge il primo rappresentante dell'assemblea generale; successivamente il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, d'intesa con i sindaci dei comuni associati, stabilisce il giorno e il luogo delle elezioni integrative. Provvede alla stampa ed alla distribuzione delle schede ai vari comuni, ripartendone le spese tra i medesimi.

Contestualmente alla suddetta elezione i consigli comunali eleggono i propri rappresentanti ad integrazione dell'assemblea della comunità montana, nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 3.

In sede di prima elezione dell'assemblea generale, in deroga al disposto dell'art. 2, primo comma, i componenti della stessa possono essere scelti anche tra i consiglieri circoscrizionali non eletti a suffragio diretto. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma delle autonomie locali possono altresì essere scelti tra cittadini, in possesso dei requisiti per essere eletti a consigliere comunale, nel limite massimo di un terzo del numero totale dei componenti.

Nei venti giorni successivi all'elezione, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca, nella sede comunale, la prima riunione dell'assemblea generale.

La prima convocazione dell'assemblea della comunità montana integrata è convocata entro lo stesso termine dal presidente della comunità montana.

La prima riunione è valida se ad essa partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 44.

Elezione del primo presidente dell'assemblea generale

In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, la prima elezione del presidente dell'assemblea generale ha luogo secondo le modalità previste nel presente articolo.

In sede di prima convocazione per l'elezione occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea e la maggioranza dei voti dei componenti della stessa. Qualora la prima votazione risulti, infruttuosa, si procede ad una seconda in cui è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti.

Se all'adunanza non ha partecipato il numero di componenti prescritto ovvero nella votazione non si sono raggiunte le maggioranze richieste, si procede ad una seconda convocazione dell'assemblea entro i successivi quindici giorni.

In seconda convocazione per l'elezione occorre la presenza della maggioranza dei componenti l'assemblea e la maggioranza dei voti dei presenti.

Qualora la prima votazione risulti infruttuosa, si procede ad una seconda in cui è eletto il componente che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 45.

Prima riunione del comitato di gestione

Entro trenta giorni dalla sua elezione, il comitato di gestione si riunisce per la prima volta su convocazione del componente più anziano.

Art. 46.

Costituzione delle unità sanitarie locali

Negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, sono costituite le unità sanitarie locali, secondo le disposizioni della presente legge e dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 47.

Trasferimento della titolarità delle funzioni ai comuni

In conformità alle disposizioni della presente legge e a norma del terzo comma dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni delle funzioni, dei beni, delle attrezzature per l'attribuzione alle unità sanitarie locali e l'utilizzazione del personale presso le stesse, si attua, ad avvenuto insediamento delle assemblee generali e dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, con atti del presidente della giunta regionale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio regionale.

Fino all'emanazione, da parte del presidente della Regione, degli atti di cui al primo comma le funzioni previste nel precedente art. 8 continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza secondo la vigente normativa statale e regionale.

A decorrere dalla data di adozione dei suddetti atti del presidente della giunta regionale sono sciolti i consorzi per i servizi sanitari e sociali.

Le funzioni regionali di assistenza sociale delegate ai suddetti consorzi sono svolte secondo le disposizioni dei precedenti articoli 38 e 39.

Art. 48.

Disposizioni finanziarie

Per l'esercizio finanziario 1980 e fino all'adozione degli atti di cui al precedente art. 47 da parte del presidente della Regione, nei limiti della quota del fondo per l'assistenza sanitaria assegnata alla Regione, si osserva quanto disposto dal quarto comma dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo diversa normativa transitoria generale.

Le somme relative alle spese correnti da sostenere direttamente o tramite gli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale, sono ripartite mediante deliberazione della giunta regionale anche sulla base di piani economico-contabili predisposti dagli enti stessi in ordine ai quali questi ultimi presentano rendiconti trimestrali.

Il finanziamento per le spese in conto capitale avviene secondo quanto disposto dal piano sanitario regionale tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale.

Art. 49.

Abrogazione e sostituzione di norme relative al personale ospedaliero

L'art. 11 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, è abrogato.

Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Al personale è riconosciuto, per le attività di cui ai commi precedenti, l'eventuale trattamento economico di trasferta, nonchè qualora le prestazioni vengano svolte oltre l'orario di servizio, il trattamento previsto dagli accordi nazionali di lavoro stipulati ai sensi delle vigenti disposizioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 gennaio 1980

TURCI

(382)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. 62.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, concernente il trattamento economico di missione del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 7 dicembre* 1979

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 1° luglio 1979 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale dipendente della Regione autonoma della Sardegna, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno dieci chilometri, sono quelle previste per gli impiegati civili dello Stato secondo la seguente corrispondenza:

1) coordinatori ovvero direttori dei centri di addestramento professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate al punto 2) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) personale della VI, V e IV fascia funzionale del ruolo unico ovvero della V e IV fascia funzionale del ruolo speciale della formazione professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella *A*, 1) e 2) della tabella *B* e 1) della tabella *C* allegate alla precitata legge n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) altro personale, nella misura prevista per le categorie esecutive ed ausiliarie degli impiegati civili dello Stato dai punti 2) e 3) della tabella *C* e dai punti 1) e 2) della tabella *E* allegate alla precitata legge n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio ».

Nel secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, sono eliminate le parole « del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo non superiore alla prima categoria per il personale indicato al punto 1 del presente articolo ovvero, non superiore alla seconda categoria per il restante personale. In tal caso la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 77 e l'ultimo comma dell'art. 106 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono abrogati.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 02052. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale (legge regionale 18 maggio 1952, n. 5; art. 10, legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, e art. 6, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, legge regionale 17 agosto 1978, n. 51)	L. 96.000.000
Cap. 02053. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'amministrazione regionale per missioni in territorio estero (regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540; decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860; art. 10, legge regionale 30 luglio 1970, n. 6; art. 6, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e legge regionale 17 agosto 1978, n. 51	» 3.000.000
Cap. 02057. — Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale addetto all'attività di formazione professionale per missioni in territorio nazionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51	» 1.000.000

Alla maggiore spesa di L. 100.000.000 si fa fronte mediante storno dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del citato bilancio e conseguente utilizzazione della riserva indicata nella tabella *A*, lettera *h*), allegata alla « legge finanziaria » per l'anno 1979.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02052, 02053 e 02057 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, nonchè sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 dicembre 1979

GHINAMI

(47)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800450)